

Informimpresa

Confartigianato fvg
Imprese

Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia

IN EVIDENZA



PUBBLICATO IN GAZZETTA
IL DL 50 DEL 17/5/2022 (DECRETO AIUTI)

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO LEGGE
CRISI UCRAINA (DL 21/2022)

NUOVA PRESTAZIONE DEL WELFARE
BILATERALE ARTIGIANO
A SOSTEGNO DELLE PERSONE
A PARTIRE DAL 1° GIUGNO 2022

Licenze

- **Cedes** avviatissima trentennale attività di Estetica in Comune di Udine Nord, personale qualificato ed esperto presente in istituto da più di vent'anni. Si valuta anche l'affitto di azienda. Per informazioni contattare il numero 335 6620913 ore serali
- **Cedes** avviatissima ultratrentennale attività di autoriparazioni in Comune di Premariacco, senza presenza di dipendenti. Per informazioni contattare il numero 340 5400192
- **Vendes** a Trieste a soli 28.000€ (trattabili) attività in salone di accoglienza in esercizio ben avviato con incluso pacchetto clienti, luminoso e di recentissima ristrutturazione, completo di arredi e attrezzature professionali, zona periferica, con basso canone d'affitto, ma ben servita e con ampia vetrina visibile dalla strada. Il negozio, di circa 35 mq, si compone di entrata con banco reception e attiguo ripostiglio guardaroba, ampio salone con 4 poltrone d'attesa, 2 poltrone lavatesta, 4 postazioni di lavoro e piccola zona tecnica. Bagno completo anch'esso ristrutturato. Climatizzazione a soffitto con inverter, apriporta elettrico e serranda della vetrina motorizzata. Foto su richiesta. Alida +39 349 1370092
- **Cedes** avviatissima attività di barbiere in comune di Montebelluna. Per informazioni 333 6794164

Immobili / Proprietà

- Per trasferimento in altra provincia, **cedes** avviata attività di laboratorio fotografico sviluppo e stampa, fotoritocco e foto d'arte, sala di posa per servizi fotografici in studio, postazioni fototessere, annesso negozio per la commercializzazione al minuto di materiale fotografico, cinematografico geodetico, ottico, album, cornici e prodotti affini. A Cividale posizione centralissima. Tel. 0432 701216.
- **Cedes** salone parrucchiera Udine centro con attrezzatura accorpata, il locale in affitto o se interessati in vendita anche l'immobile. 338 9345973.
- **Vendes** piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per info 347 1425409.
- **Cedes** a Trieste centro salone di parrucchiera con attrezzatura, il locale in affitto o se interessati anche in vendita. Per info 393 7318498 ore serali.
- **Affittasi** locale ad uso commerciale/artigianale Udine viale Venezia. Per contatti telefonare al numero 348 6927861.

Automezzi

- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellate e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.
- **Vendo**, causa pensionamento, licenza conto terzi + furgone Ford Transit anno 2014, turbo intercooler, 160.000 km. in ottimo stato, anche separatamente. Per info 333 7931657.
- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 333 7987912.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo** rotolo irrigazione mai usato, tubo diametro 120, lunghezza 280, ruote in ghisa, rotazione idraulica, compressore Jurop 5300 litri, omologazione stradale. Info. 0434 81626.
- **Vendo** causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 - motore da 20 HP - mandarino da 8" - torretta servo a 12 stazioni - contropunta - un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0434 624057.
- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, **vende** macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.

- Per cessata attività sita a Pasian di Prato, **vendiamo** attrezzatura per carrozzeria, (attrezzatura grande media e piccola), ricambi usati (fanaleria, specchi, motorini alzacristalli, maniglieria, ecc...). Per Info 337 435625.
- **Vendes**, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per informazioni contattare il numero 347 8503768
- **Vendita Macchinari**, aspiratore di sostanze chimiche, vapori mastici e resine. DITTA SIGMA Equipaggiato con filtri carboni attivi, corredato da tubo aspirazione ruotabile. Idrosabbiatrice con motore elettrico tipo EL 250 ditta CINOMATIC motore pompa trifase volt 380, potenza HP 10, pressione massima 250 bar, sabbia interno macchina. Per info e foto tel. 0433/43691 cell. 329/2280176.
- **Vendes** cabina di verniciatura a secco tipo CVM3. Vendita per inutilizzo; funzionante ma dismessa. Caratteristiche: mm 3000 L x 2000 P x 2200 H più camino di aspirazione motorizzato 380V 3Kw - struttura in lamiera aluzink - filtri a carboni attivi - completa di quadro elettrico e provvista di tutta la documentazione. Smontaggio a carico dell'acquirente. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0481 489566
- **Vendo** macchinari per la lavorazione di serramenti in alluminio: Troncatrice a 2 teste Mod. TEKNA TK 145/12 WIN full optional nastro trasportatore - passo passo - fuori misura - spuntatura alette lame da 500 mm; Intestatrice semiatomatica Mod. TEKNA TK 661 con gruppi frese; Troncatrice 1 testa Mod. TEKNA TK 101A lama ascendente da 420 mm - 45 a + 45; Pantografo Mod. RINALDI MAGNUM 4001 porta frese da 6-8-10 con regolazione numero di giri il tutto in buonissimo stato; Sega a nastro per ferro 45/90 Mod. M.A.F.A.T.; Cantilever 1 bifrontale 1 a parete H 340. Per informazioni contattare Cell. 392 0238538 - Tel. 040 9235043

Varie

- In possesso di qualifica professionale per il trasporto merci nazionale e internazionale **offro** la mia collaborazione come figura di responsabile preposto, cell. 347 7474000 e-mail mandu66@gmail.com
- Azienda di autotrasporto merci con sede a Cormons (GO), **ricerca** un AUTISTA con PATENTE CE + CQC. Per informazione contattare tel. 048162303 BUIATTI AUTOTRASPORTI SRL

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: comunicazione@uaf.it o telefonare allo **0432 516772**

Informimpresa

Confartigianato fvg

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.
Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XXII - N. 6 - 2022

Direttore responsabile: Antonella Lanfrat

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva, Marco Gobbo, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:
Elena Del Giudice, Rachele Francescutti, Massimiliano Martinello, Raffaella Pompei, Claudio Scialino

Direzione, Redazione, Amministrazione:
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

Publicato in Gazzetta
il DL 50 del 17/5/2022 pag. 4

Convertito in legge il Decreto Legge
Crisi Ucraina pag. 4

Dal 1° luglio 2022 fattura elettronica
per operazioni con San Marino
e nuovo esterometro pag. 5

Scadenze Lavoro

Scadenze del mese di luglio 2022 pag. 6

Contratti

CCNL Area Comunicazione
firmato l'accordo di rinnovo pag. 7

CCNL Area Legno – Lapidei
firmato l'accordo di rinnovo pag. 10

CCNL Area Moda-Chimica-Ceramica
firmato l'accordo di rinnovo pag. 12

CCNL Edilizia – Aziende artigiane
firmato l'accordo di rinnovo pag. 15

Normativa del lavoro

Nuova prestazione
del Welfare Bilaterale Artigiano
a sostegno delle persone
a partire dal 1° giugno 2022 pag. 16

A luglio una tantum di 200 euro netti
per i lavoratori dipendenti pag. 17

Comunicazione lavoratori autonomi
occasionalmente esclusivamente mediante
modalità informatica pag. 18

Categorie

Caro materiali e appalti pubblici
di lavori pag. 19

Dalle province pag. 20

06

Publicato in Gazzetta il DL 50 del 17/5/2022

(Decreto Aiuti)

Con il Decreto Legge n. 50 del 17/5/2022 (Decreto Aiuti) sono state approvate disposizioni dirette a introdurre misure urgenti in materia di politiche energetiche, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti tra cui si segnalano le seguenti:

- aumento dal 20% al 25% del credito d'imposta spettante ai sensi del DL 21/2022 (DL Crisi Ucraina commentato qui sotto) alle imprese per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022;
- aumento dal 12% al 15% del credito d'imposta spettante ai sensi del DL 21/2022 per l'acquisto di energia elettrica a favore delle imprese "non energivore";
- introduzione, a favore degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t di categoria Euro 5 o superiore, di un credito d'imposta utilizzabile in F24, non tassato ai fini IRPEF, IRES e IRAP, pari 28% della spesa al netto d'iva sostenuta nel primo trimestre 2022 per l'acquisto di gasolio;
- estensione agli acquisti del primo trimestre 2022 del credito d'imposta previsto a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale;
- previsione della cedibilità dei crediti per detrazioni edilizie da parte delle banche a favore dei propri clienti professionali privati a prescindere dal numero di cessioni già poste in essere;
- aumento al 50% del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati dal 1/1/2022 al 31/12/2022 ovvero entro il 30/6/2023 a condizione che entro il 31/12/2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione;

- con riferimento agli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle "villette" (unità unifamiliari o unità indipendenti e autonome di edifici plurifamiliari) estensione di 3 mesi (dal 30/6/2022 al 30/9/2022) del termine entro cui deve essere effettuato almeno il 30% dei lavori dell'intervento complessivo (potendo considerare per il computo del 30% anche i lavori non agevolati con il 110%) per consentire la fruizione della detrazione del 110% anche per le spese sostenute entro il 31/12/2022 (anziché soltanto sino al 30/6/2022);
- potenziamento del credito d'imposta per la formazione del personale per l'acquisizione e il consolidamento delle competenze rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui all'art. 1, comma 211, Legge n. 160/2019;
- previsione di un'indennità una tantum di 200 euro per dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti con determinati requisiti;
- buono del 100% della spesa da sostenere, con il tetto di 60 euro, a favore delle persone fisiche con reddito 2021 non superiore a 35mila euro, per l'acquisto, nel 2022 di un abbonamento per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, tenendo conto che per la spesa non coperta dal bonus si potrà fruire dell'ordinaria detrazione Irpef del 19% per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico fino all'importo di 250 euro di cui all'art. 15, comma 1, lettera i-decies del DPR 917/1986 (con decreto interministeriale verranno stabilite le modalità di presentazione delle domande per ottenere il buono).

Convertito in legge il Decreto Legge Crisi Ucraina

(Decreto Legge n. 21/2022)

Con la legge 51/2022 è stato recentemente convertito il Decreto Legge 21 del 21/3/2022 (Decreto Ucraina) con cui sono state introdotte le seguenti agevolazioni finalizzate essenzialmente al contenimento dei costi di energia elettrica e gas naturale:

- contributo non soggetto ad IRPEF, IRES e IRAP, a favore delle imprese diverse da quelle energivore con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile in F24 entro il 31/12/2022 o cedibile a terzi, pari al 12% (elevato al 15% con il successivo DL 50/2022 - Decreto Aiuti) delle spese per l'acquisto di energia effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, (contributo spettante nel caso in cui i costi medi per kW/h della componente energia elettrica del primo trimestre 2022 al netto di imposte e sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto a quelli del primo trimestre 2019);

- contributo, non soggetto ad IRPEF, IRES e IRAP, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile in F24 entro il 31/12/2022 o cedibile a terzi, pari al 20% (elevato al 25% con il successivo DL 50/2022 - decreto Aiuti) delle spese per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022, contributo spettante nel caso in cui il prezzo del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019;
- possibilità per le imprese energivore e di quelle a forte consumo di gas naturale di cedere i crediti riconosciuti dal DL 4/2022 (Sostegni-ter) e dal DL 17/2022 (Decreto Energia) e incremento dei crediti d'imposta relativi ai consumi del secondo trimestre 2022;

- possibilità per le imprese di rateizzare fino a 24 rate mensili quanto dovuto per i consumi energetici di maggio e giugno 2022, previa richiesta al soggetto fornitore;
- bonus carburante dipendenti, ossia previsione della non concorrenza alla formazione del reddito dei buoni benzina ceduti da aziende private ai dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro;
- stanziamento di un ulteriore fondo per l'incremento della deduzione forfetaria 2022 delle spese non documentate degli autotrasportatori;
- riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese turistico-ricettive in misura pari al 50% della seconda rata IMU 2021 riferita agli immobili di categoria D/2;
- differimento per il periodo 21/5/2022 – 31/8/2022, del termine di versamento delle somme risultanti dai controlli automatizzati delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972, da 30 a 60 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario (la proroga dovrebbe riguardare solo il caso di pagamento integrale, non rateizzato, delle somme richieste e comunque non riguarda il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per il versamento delle somme derivanti dai controlli formali ex art. 36-ter, DPR n. 600/73).

Attestazione SOA delle imprese esecutrici per fruizione del 110% e per il trasferimento delle detrazioni relative agli interventi edilizi

In sede di conversione è stato introdotto l'articolo 10-bis che, in presenza di lavori di importo superiore a 516.000 euro, prevede per la fruizione della detrazione del 110%, e per il trasferimento dei crediti per detrazioni edilizie (sconto in fattura o cessione del credito) la necessità dal 1/1/2023 che le imprese appaltatrici o subappaltatrici dei lavori siano dotate di attestazione SOA. Dal 1/1/2023 al 30/6/2023 è sufficiente che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto l'impresa abbia sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della citata attestazione. Per le spese sostenute dal 1/7/2023 è comunque necessario all'avvenuto rilascio dell'attestazione.

Quanto sopra non trova applicazione per i lavori in corso di esecuzione al 21/5/2022 e per i contratti di appalto o subappalto con data certa ai sensi dell'art. 2704 del codice civile anteriore al 21/5/2022.

Indicazione nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture del contratto collettivo applicato

Sempre in sede di conversione è stato introdotto l'articolo 23-bis che contiene alcune puntualizzazioni con riferimen-

to alla necessità di indicare il contratto collettivo applicato nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse per consentire la fruizione delle detrazioni previste per le diverse tipologie di interventi edilizi, e per la fruizione del bonus mobili e del bonus verde, in presenza di lavori di importo superiore a 70.000 euro avviati successivamente al 27/5/2022, obbligo introdotto con l'art. 28 quater del DL 4/2022 – Decreto Sostegni ter attraverso l'inserimento dell'art.43 bis nella L. 234/2021 (vedasi Informimpresa n. 4/2022).

Viene infatti precisato che:

- le disposizioni di cui al citato art. 43-bis sono applicabili con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a € 70.000 euro;
- l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali è riferito esclusivamente ai lavori edili definiti dal predetto allegato X.

Si segnala che recentemente l'Agenzia delle Entrate con la circolare 19 del 27/5/2022 ha fornito importanti chiarimenti, tra cui:

- quello secondo cui il limite dimensionale deve essere parametrato al valore dell'opera complessiva e non più soltanto alla parte di lavori edili, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili;
- quello secondo cui *“la norma ... riferendosi a «datori di lavoro», esclude dall'applicazione della disciplina gli interventi eseguiti, senza l'impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell'attività non in qualità di lavoratori dipendenti”*.
- quello secondo cui *“qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell'amministrazione finanziaria”*;
- l'elenco degli interventi interessati dalla suddetta disciplina, sia in caso di fruizione diretta in dichiarazione dei redditi, sia in caso di sconto in fattura o cessione del credito;
- l'elenco dei contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile con i requisiti richiesti dalla suddetta disciplina.

Dal 1° luglio 2022 fattura elettronica per operazioni con San Marino e nuovo esterometro

Si ricorda che dal 1° luglio 2022:

- la trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero dovrà avvenire con il nuovo esterometro ossia attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) e non più attraverso la comunicazione cosiddetta “esterometro”;
- le operazioni con San Marino dovranno essere documentate con fattura in formato elettronico.



Scadenze del mese di luglio 2022

SCADENZE NORMATIVE

1 luglio	<p>Assegni per il Nucleo Familiare: l'INPS ha pubblicato le nuove tabelle, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, relative ai livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. A seguito dell'introduzione dell'Assegno Unico, a far data 1° marzo 2022, è stato abrogato l'Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili.</p> <p>Pertanto dal 1° luglio 2022 le tabelle INPS faranno riferimento esclusivamente ai nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.</p> <p>(Fonti: INPS circolare n. 65 del 30 maggio 2022)</p>
10 luglio	<p>Contributi colf-badanti: termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi ad aprile, maggio e giugno 2022</p> <p>(Fonti: circolare INPS n.17 del 01/02/2022)</p>
15 luglio	<p>Metalmeccanica, versamento al Fondo Regionale di Categoria: versamento del contributo al Fondo di categoria, pari a € 10,33 a carico dell'azienda per ogni lavoratore dipendente in forza al 30 giugno, e € 0,52 già trattenute mensilmente a carico del dipendente da versare cumulativamente per il primo semestre gennaio-giugno (pari a € 3,12 complessivi).</p> <p>Le <u>coordinate bancarie</u> per effettuare il versamento tramite bonifico sono le seguenti: IBAN IT04 I 03032 12301 010000 003839, acceso presso CREDEM BANCA - FILIALE DI UDINE Viale del Ledra 108/1, intestato ad EBIART - Fondo regionale di categoria Metalmeccanica, Largo dei Cappuccini, 1/c – 33100 Udine</p> <p>(Fonti: art. 1 Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro del settore Metalmeccanico ed installazione d'impianti del 18.12.2000)</p>
16 luglio	<p>Ferie residue 2020: il datore deve far fruire le ferie residue al 31 dicembre 2020 entro il 30 giugno 2022; sulle eventuali ferie residue non godute il datore è tenuto a versare la contribuzione previdenziale con la mensilità di giugno 2021.</p> <p>(Fonti: circ. INPS n. 136/2007, n.186/1999, n. 15/2002, messaggio INPS n.118/2003, D.Lgs. 66/2003, interpello Ministero del Lavoro n. 4908/2006 e n.5221/2006)</p>
da luglio a novembre	<p>Conguaglio da 730: a seguito dell'introduzione nel 2020 di un nuovo calendario per l'assistenza fiscale esteso fino al 30 settembre, il sostituto d'imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio delle imposte da assistenza fiscale con un termine mobile, e non più fisso con la retribuzione di competenza del mese di luglio, bensì "sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione".</p> <p>(Fonti: Legge Bilancio 2020 n.160/2020 – DL 9/2020 convertito con modifiche nella Legge)</p>

SCADENZE CONTRATTUALI

CCNL Alimentare Settore Alimentazione - Imprese Artigiane

Accordo di rinnovo 06.12.2021

Terza tranche aumento retributivo

Livello	Aumento 01/07/2022	Minimi dal 01/07/2022
1S	19,58	2.237,60
1	17,58	2.009,01
2	16,10	1.839,16
3A	15,00	1.713,85
3	14,19	1.621,07
4	13,61	1.554,94
5	12,98	1.483,14
6	12,14	1.387,62

CCNL Alimentare Settore Panificazione - Imprese Artigiane

Accordo di rinnovo 06.12.2021

Terza tranche aumento retributivo

Livello	Aumento 01/07/2022	Minimi dal 01/07/2022
A 1 S	13,78	1.889,96
A 1	12,81	1.757,02
A 2	12,00	1.645,54
A 3	10,99	1.506,79
A 4	10,41	1.427,60
B 1	13,49	1.850,38
B 2	11,09	1.520,17
B 3 S	10,79	1.479,47
B 3	10,44	1.431,21
B 4	9,90	1.357,35



CCNL Comunicazione

Accordo di rinnovo 16.05.2022

Una tantum – Prima tranche - sia per imprese artigiane e non

A copertura del periodo di carenza contrattuale 01/01/2019-31/05/2022, ai soli lavoratori in forza alla data del 16 maggio 2022 erogazione della prima tranche di "una tantum" pari a € 55,00 con la retribuzione di luglio 2022.

Agli apprendisti sarà erogato il 70% dell'importo previsto.

CCNL Area Legno – Lapidei

Accordo di rinnovo 03.05.2022

Una tantum – Prima tranche - sia per imprese artigiane e non

A copertura del periodo di carenza contrattuale 01/01/2019-30/04/2022, ai soli lavoratori in forza alla data del 3 maggio 2022 erogazione della prima tranche di "una tantum" pari a € 75,00 con la retribuzione di luglio 2022.

Agli apprendisti sarà erogato il 70% dell'importo previsto.



CCNL Area Comunicazione firmato l'accordo di rinnovo

Il **16 maggio 2022** è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo fra Confartigianato Comunicazione, Cna, Casartigiani, Clai e le organizzazioni sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil.

DECORRENZA E DURATA

Il CCNL rinnovato, scaduto lo scorso 31 dicembre 2018, avrà validità quadriennale e sarà vigente per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022.

PARTE NORMATIVA

È stata aggiornata la disciplina su:

- **Bilateralità (art. 17)** viene recepito, **con decorrenza 1° giugno 2022**, l'Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021. Ciò significa che, dalla medesima decorrenza, l'importo dovuto a titolo di contribuzione **EBNA** sarà pari a **€ 11,65 mensili** per dodici mensilità (**€ 139,80 all'anno**), per lavoratore dipendente; l'importo è dovuto per intero anche per i lavoratori con contratto a tempo parziale e con contratto di apprendistato. A seguito dell'incremento della quota **EBNA** il contributo di solidarietà previsto dalla Legge 103/1991 deve essere ricalcolato ed è pari a:
 - quota EBNA "Prestazioni e funzionamento EBR" € 43,84:12 (mesi) = € 3,653 x 10% = € 0,365 arrotondato ad **€ 0,37** (contributo di solidarietà mensile)
- **Classificazione del personale** nella declaratoria contrattuale vengono introdotte nuove figure professionali:
 - addetto al copywriting
 - addetto alle relazioni con i media
 - digital content creator
 - addetto al social management
- **Lavoro a termine (art. 38)**
- **durata complessiva** il contratto a tempo determinato

per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore **non può superare i 36 mesi** comprensivi di proroghe e rinnovi indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro. Un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta per la durata di 12 mesi presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

- in caso di **affiancamento**, nell'ipotesi di assunzione per sostituzione, lo stesso è ammesso per un periodo pari a **120 giorni di calendario** (sia prima che inizi l'assenza sia al termine della stessa). Se la causale dell'assenza è riconducibile a carattere sostitutivo per causale di **maternità/paternità (sia di lavoratori dipendenti ma anche di titolari/familiari collaboratori/soci)**, oltre al periodo di affiancamento, il **contratto in sostituzione** potrà anche essere **prorogato** fino alla scadenza del diritto alla fruizione di permessi giornalieri/orari previsti per l'**allattamento**.
- **limiti quantitativi**
 - per le imprese che occupano **da 0 a 5 dipendenti (ai fini del calcolo si conteggiano i soli lavoratori a tempo indeterminato)** è consentita l'assunzione di **3 lavoratori a termine**
 - per le imprese che occupano **più di 5 dipendenti** è consentita l'assunzione di lavoratori a termine **nella misura del 35% del personale in forza con arrotondamento all'unità superiore**.
 - Per le **imprese artigiane** che occupano **più di 5 dipendenti** (come sopra calcolati) è consentita l'assunzione di lavoratori a termine **nella misura del 50% del personale in forza con arrotondamento all'unità superiore**.

I predetti limiti percentuali si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.

Dal computo dei limiti quantitativi sono esclusi:

- i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato



per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

- i lavoratori a tempo determinato assunti con contratto a termine sottoscritto nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d'impresa, di una nuova linea di produzione o di servizio ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.
 - **diritto di precedenza** il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate, a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Tale diritto si estingue entro 1 anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
 - **abrogazione allo Stop & go per i contratti a termine** ai contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 38 del presente CCNL non trovano applicazione le norme che dispongono per il datore di lavoro l'obbligo di rispettare il periodo di intervallo tra un contratto a termine e l'altro +/- 10 o 20 giorni a seconda se il precedente contratto è inferiore o superiore a 6 mesi (c.d. "stop & go"), così come è possibile assumere lavoratori a termine, in assenza di intervalli, per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
 - **ulteriori causali** tenuto conto che il DL n. 73/2021 consente alla contrattazione collettiva l'individuazione di nuove specifiche esigenze per la sottoscrizione di contratti a termine di durata superiore a 12 mesi ma comunque non eccedenti i 24 mesi, **fino al 30 settembre 2022(*) sarà possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore a 12 mesi per una durata massima di 24 mesi nelle seguenti ed ulteriori ipotesi:**
 - punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
 - incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
 - esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
 - esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari.
- (*) **dopo il 30 settembre 2022** sarà quindi possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi solo per le esigenze definite alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 19 del D.lgs. n. 81/2015 (clausole legali), **mentre sarà sempre possibile, anche dopo tale data, prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva** (clausole contrattuali), così come chiarito dalla nota del Ministero del Lavoro n. 1363 del 14/09/2021.
- **Lavoro a termine stagionale - art. 38 lett. f)**

è stata introdotta la possibilità di assumere con contratto a **tempo determinato stagionale** per le seguenti casistiche:

- a) le attività connesse alla pre stampa, stampa, cartotecnica, legatoria, finitura, packaging, marketing relative: 1) al periodo elettorale; 2) alle nuove collezioni del Settore Moda, Occhialeria e dell'Artistico in generale; 3) agli eventi o festività in genere e alle fiere di ogni settore di produzione e servizio; 4) all'editoria universitaria e scolastica di ogni ordine e grado; 5) alle produzioni stagionali del Settore Agroalimentare e turistiche; 6) al rinnovamento dei cataloghi e delle produzioni del Settore del Mobile e dell'Arredo in genere;
- b) attività amministrativo-contabili il cui picco di lavoro è determinato da scadenze cicliche e ricorrenti come previste o introdotte dalla normativa di settore vigente nel tempo (es. mod. CU, mod. 770, mod. 730, autoliquidazione, nuove modalità di fatturazione; ecc...)

I contratti a termine stipulati per le motivazioni di cui sopra potranno avere una durata massima di **6 mesi per ogni anno civile**.

- **apprendistato professionalizzante (art. 36)** sono state abbassate le percentuali per il calcolo del trattamento retributivo dell'apprendista relativamente al **III e IV semestre**.
I periodi di apprendistato professionalizzante svolti, per una durata pari ad **almeno 12 mesi**, presso più datori di lavoro, saranno valorizzati ai fini della durata complessiva del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività. In tal caso la durata del contratto di apprendistato sarà ridotta di un anno.
- **Flessibilità dell'orario di lavoro (art. 30)** viene **elevato il monte ore annuo** di flessibilità richiedibili che passa a 160 ore (prima era 144). Per le prestazioni rese tra le 144 e fino le 160 ore annue verrà corrisposta la maggiorazione del **20%** da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
- **Disciplina del preavviso per le imprese dell'ICT (Information and Communication Technology)** sono stati introdotti nuovi e particolari termini di preavviso in caso di dimissioni e licenziamento dei lavoratori non in prova delle imprese operanti nel settore ICT.
- **Lavoro agile (smart-working)** è stato recepito e contrattualizzato il Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile (smart-working) prevedendo specifici articoli dedicati in materia di:
 - accordo individuale
 - organizzazione del lavoro agile e regolazione della disconnessione
 - luogo di lavoro
 - strumenti di lavoro
 - salute e sicurezza sul lavoro
 - infortuni e malattie professionali



- diritti sindacali
- parità di trattamento e pari opportunità
- protezione dei dati personali e riservatezza
- formazione e informazione
- osservatorio nazionale

Parte economica

Aumenti retributivi

L'accordo prevede aumenti economici a partire da mese di **giugno** e **dicembre 2022** secondo le tabelle che seguono.

Le tabelle salariali con le riparametrazioni per ciascun livello contrattuale saranno definite nei prossimi giorni tra le parti contrattuali.

Una tantum (sia per imprese artigiane e non)

A copertura del periodo di **carezza contrattuale 01/01/2019-31/05/2022, ai soli lavoratori in forza alla data del 16 maggio 2022** (data di sottoscrizione dell'accordo) verrà corrisposto un importo forfetario lordo **"una tantum" pari a 155,00 €**, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel

suddetto periodo, da corrispondere in due tranches: la prima pari a **€ 55,00** con la retribuzione di luglio 2022 e la seconda pari **€ 100** importo con la retribuzione di **agosto 2022**. Agli apprendisti sarà erogato il **70%** dell'importo previsto. Si ricorda che:

- l'importo forfetario sarà ridotto proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate;
- l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R. ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi;
- gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum; pertanto, dovranno essere detratti da questa fino a concorrenza. In considerazione di ciò, tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di giugno 2022;
- l'importo dell'una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.

INCREMENTI RETRIBUTIVI

AREA COMUNICAZIONE – IMPRESE ARTIGIANE

Livello	Prima tranche dal 1° giugno 2022	Seconda tranche dal 1° dicembre 2022	Incremento salariale a regime
4	28 euro	50 euro	78 euro

AREA COMUNICAZIONE – IMPRESE NON ARTIGIANE

Livello	Prima tranche dal 1° giugno 2022	Seconda tranche dal 1° dicembre 2022	Incremento salariale a regime
4	30 euro	50 euro	80 euro

TRATTAMENTO ECONOMICO APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Gruppi	I sem.	II sem.	III sem.	IV sem.	V sem.	VI sem.	VII sem.	VIII sem.	IV sem.	X sem.
1°	60%	60%	70%	70%	85%	85%	90%	90%	100%	100%
2°	60%	60%	70%	70%	85%	85%	90%	90%	100%	100%
2° figure a 3 anni	60%	60%	75%	75%	90%	90%				
3°	60%	60%	70%	70%	90%	90%	100%	100%		
3° figure a 2 anni	60%	80%	85%	95%						
Impiegati amministrativi	60%	60%	70%	70%	90%	90%				



CCNL Area Legno – Lapedei firmato l'accordo di rinnovo

Il **3 maggio 2022** è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo del contratto in oggetto fra Confartigianato Legno, Confartigianato Lapedei, Cna, Casartigiani, Clai e le organizzazioni sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil.

DECORRENZA E DURATA

Il CCNL rinnovato, scaduto lo scorso il 31 dicembre 2018, avrà validità quadriennale e sarà vigente per il periodo **dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022**.

PARTE NORMATIVA

È stata aggiornata la disciplina su:

- **Bilateralità (art. 17)** viene recepito, con decorrenza 1° maggio 2022, l'Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021. Ciò significa che, dalla medesima decorrenza, l'importo dovuto a titolo di contribuzione **EBNA** sarà pari a **€ 11,65 mensili** per dodici mensilità (**€ 139,80 all'anno**), per lavoratore dipendente; l'importo è dovuto per intero anche per i lavoratori con contratto a tempo parziale e con contratto di apprendistato. A seguito dell'incremento della quota EBNA il contributo di solidarietà previsto dalla Legge 103/1991 deve essere ricalcolato ed è pari a:
 - quota EBNA "Prestazioni e funzionamento EBR" € 43,84:12 (mesi) = € 3,653 x 10% = € 0,365 arrotondato ad **€ 0,37** (contributo di solidarietà mensile)
- **Malattia (art. 49)** i lavoratori affetti da **gravi patologie oncologiche degenerative e richiedenti terapie salvavita certificate** hanno diritto ad un periodo di **comporto di 12 mesi** in un periodo di **24 mesi consecutivi**. Per questi lavoratori per un periodo massimo di 90 giorni, nei casi di **malattia superiore a 180 giorni**, l'indennità sostitutiva della retribuzione netta di fatto è elevata al **50%**
- **Lavoro a termine (art. 54)**
 - la tipologia contrattuale viene definita in conformità al dettato del D.lgs. n. 81/2015. Si ricorda che è consentita l'apposizione di un termine alla durata non superiore a **36 mesi**. Nell'ipotesi di assunzione per sostituzione viene ammesso un periodo di affiancamento tra sostituto e sostituito pari a **90 giorni di calendario** (sia prima che inizi l'assenza sia al termine della stessa).
 - **stagionalità** oltre alle causali previste dal DPR n. 1525/1963, sono state introdotte **nuove causali rientranti nel concetto di "stagionalità"**, quali le attività produttive concentrate in periodi dell'anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche, e alle variazioni climatiche, all'approvvigionamento di materie prime a sua volta condizionato dal clima, dal mercato che varia in funzione della stagione o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività.

Sono state introdotte le seguenti causali:

- fabbricazioni e installazione di tende, zanzariere, e ogni altra schermatura solare
- lavorazione di estrazione del sughero naturale, selezione e stagionatura;

- fabbricazione di turaccioli comuni o da spumante;
- fabbricazione elementi di arredo ligneo per esterno/ giardino.
- Nell'arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva sarà di **cinque mesi per ogni singola azienda**, ivi comprese eventuali proroghe e rinnovi.
- **ulteriori causali** tenuto conto che il DL n. 73/2021 consente alla contrattazione collettiva l'individuazione di nuove specifiche esigenze per la sottoscrizione di contratti a termine di **durata superiore a 12 mesi** ma comunque **non eccedenti i 24 mesi, fino al 30 settembre 2022** possono essere assunti lavoratori a termine per una durata massima di **24 mesi nelle seguenti ed ulteriori ipotesi**:
 - punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
 - incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
 - esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
 - esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari.
- **Congedi per le donne lavoratrici vittime di violenza (nuovo art.)** le donne inserite nei percorsi di protezione hanno diritto ad un **congedo retribuito non superiore a 3 mesi** fruibile anche a giorni o a ore e utilizzabile nell'arco temporale di tre anni con un preavviso non inferiore a 5 giorni. Il testo dell'accordo prevede ulteriori 2 mesi di aspettativa non retribuita e il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o viceversa.
- **Congedi per la formazione continua (art. 61)** sono previste **8 ore di formazione** da esercitarsi entro il 31/12/2022 per percorsi di alfabetizzazione digitale da effettuare durante l'orario di lavoro e da erogarsi tramite Fondartigianato.
- **Lavori speciali e disagiati (art. 94)** le aziende riporteranno mensilmente in busta paga le ore di lavoro notturno effettuate e, su richiesta del lavoratore, l'azienda fornirà un documento riepilogativo delle ore di lavoro notturno effettuate nell'anno precedente.

Parte economica

Aumenti retributivi

L'accordo prevede aumenti economici da corrispondersi nei mesi di maggio e settembre 2022 secondo la seguente articolazione:

- per il settore **Legno, Arredamento, Mobili** l'aumento retributivo è pari a complessivi **75,00 euro** per il **livello**



D (da riparametrarsi per gli altri livelli) da erogarsi in due tranches pari a **45,00 euro dal 1° maggio 2022 e 30,00 euro dal 1° settembre 2022**;

- per il settore **Escavazione e Lavorazione Lapidei** l'aumento retributivo è pari a complessivi **79,00 euro** per il **5° livello** (da riparametrarsi per gli altri livelli) da erogarsi in due tranches pari a **45,00 euro dal 1° maggio 2022 e 34,00 euro dal 1° settembre 2022**;
- per le **Piccole e Medie Imprese PMI del settore Legno, Arredamento, Mobili** l'aumento retributivo è pari a complessivi **76,00 euro** per il **livello D** (da riparametrarsi per gli altri livelli) da erogarsi in due tranches pari a **50,00 euro dal 1° maggio 2022 e 26,00 euro dal 1° settembre 2022**;
- per le **Piccole e Medie Imprese PMI del settore Escavazione e Lavorazione Lapidei** l'aumento retributivo è pari a complessivi **80,00 euro** per il **5° livello** (da riparametrarsi per gli altri livelli) da erogarsi in due tranches pari a **50,00 euro dal 1° maggio 2022 e 30,00 euro dal 1° settembre 2022**;

Le tabelle salariali con le riparametrazioni per ciascun livello contrattuale saranno definite nei prossimi giorni tra le parti contrattuali.

Una tantum

A copertura del periodo di **carezza contrattuale**

01/01/2019-30/04/2022, ai soli lavoratori in forza alla data del 3 maggio 2022 (data di sottoscrizione dell'accordo) verrà corrisposto un importo forfetario lordo **"una tantum" pari a 150,00 €**, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel suddetto periodo, da corrispondere in due tranches: la prima pari a **€ 75,00** con la retribuzione di **luglio 2022** e la seconda di pari importo con la retribuzione di **ottobre 2022**. Agli apprendisti sarà erogato il **70%** dell'importo previsto. Si ricorda che:

- l'importo forfetario sarà ridotto proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate;
- l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R. ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi;
- gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum; pertanto, dovranno essere detratti da questa fino a concorrenza. In considerazione di ciò, tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di maggio 2022;
- l'importo dell'una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento

TABELLE SALARIALI

SETTORE LEGNO, ARREDAMENTO, MOBILI IMPRESE ARTIGIANE

Livello	Prima tranche incremento dal 1° maggio 2022	Seconda tranche incremento dal 1° settembre 2022	Incremento salariale a regime
AS	61,22	40,81	102,03
A	57,06	38,04	95,10
B	52,16	34,77	86,93
C Super	49,89	33,26	83,15
C	47,60	31,74	79,34
D	45,00	30,00	75,00
E	42,62	28,41	71,03
F	40,04	26,69	66,73

SETTORE LEGNO, ARREDAMENTO, MOBILI IMPRESE PMI

Livello	Prima tranche incremento dal 1° maggio 2022	Seconda tranche incremento dal 1° settembre 2022	Incremento salariale a regime
AS	68,02	35,37	103,35
A	63,41	32,97	96,38
B	57,96	30,14	88,10
C Super	55,44	28,83	84,27
C	52,89	27,50	80,39
D	50,00	26,00	76,00
E	47,35	24,62	71,97
F	44,49	23,13	67,62



**SETTORE LAPIDEI, ESCAVAZIONE, MARMO
IMPRESE ARTIGIANE**

Livello	Prima tranche incremento dal 1° maggio 2022	Seconda tranche incremento dal 1° settembre 2022	Incremento salariale a regime
1	61,07	46,14	107,21
2	57,26	43,26	100,52
3	49,86	37,67	87,53
4	46,76	35,33	82,09
5	45,00	34,00	79,00
6	42,93	32,44	75,37
7	39,91	30,16	70,07

**SETTORE LAPIDEI, ESCAVAZIONE, MARMO
IMPRESE PMI**

Livello	Prima tranche incremento dal 1° maggio 2022	Seconda tranche incremento dal 1° settembre 2022	Incremento salariale a regime
1	67,86	40,71	108,57
2	63,62	38,17	101,79
3	55,40	33,24	88,64
4	51,96	31,17	83,13
5	50,00	30,00	80,00
6	47,70	28,62	76,32
7	44,35	26,61	70,96

CCNL Area Moda-Chimica-Ceramica firmato l'accordo di rinnovo

Il **4 maggio 2022** è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo fra Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Cna, Casartigiani, Clai e le organizzazioni sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil.

DECORRENZA E DURATA

Il CCNL rinnovato, scaduto lo scorso il 31 dicembre 2018, avrà validità quadriennale e sarà vigente per il periodo **dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022**.

PARTE NORMATIVA

È stata aggiornata la disciplina su:

- **Bilateralità (art. 17)** viene recepito, **con decorrenza 1° maggio 2022**, l'Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021. Ciò significa che, dalla medesima decorrenza, l'importo dovuto a titolo di contribuzione **EBNA** sarà pari a **€ 11,65 mensili** per dodici mensilità (**€ 139,80 all'anno**), per lavoratore dipendente; l'importo è dovuto per intero anche per i lavoratori con contratto a tempo parziale e con contratto di

apprendistato. A seguito dell'incremento della quota EBNA il contributo di solidarietà previsto dalla Legge 103/1991 deve essere ricalcolato ed è pari a:

- quota EBNA "Prestazioni e funzionamento EBR" € 43,84:12 (mesi) = € 3,653 x 10% = € 0,365 arrotondato ad **€ 0,37** (contributo di solidarietà mensile)

– Lavoro a termine (art. 69)

- in caso di **affiancamento**, nell'ipotesi di assunzione per sostituzione, lo stesso viene ammesso per un periodo pari a **90 giorni di calendario** (sia prima che inizi l'assenza sia al termine della stessa). Il periodo di affiancamento del lavoratore assente per **malattia** è consentito per le malattie di lunga durata (ovvero superiori a 2 mesi), se invece la causale dell'assenza è riconducibile a carattere sostitutivo per causale di **maternità/paternità (sia di lavoratori dipendenti ma anche di titolari/familiari/soci)**, oltre al periodo di affiancamento, **il contratto in sostituzione** potrà anche essere **prorogato** fino alla scadenza del diritto alla fruizione di permessi giornalieri/orari previsti per l'**allattamento**.



• limiti quantitativi

- per le imprese che occupano **da 0 a 5 dipendenti** è consentita l'assunzione di **3 lavoratori a termine**, per le imprese che occupano **più di 5 dipendenti** è consentita l'assunzione di **1 lavoratore a termine ogni 2 dipendenti in forza**. Ai fini del conteggio della base occupazionale si computano i lavoratori a tempo indeterminato e gli apprendisti con riferimento al 1° gennaio dell'anno di assunzione;
- sono esclusi da limiti quantitativi i contratti a termine sottoscritti nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d'impresa, nuovo reparto o appalto o nuova linea di produzione così come sono esenti dai limiti quantitativi le assunzioni a termine per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
- **durata complessiva** il contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore **non può superare i 36 mesi** comprensivi di proroghe e rinnovi indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro. Un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta per la durata di **12 mesi** presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
- **diritto di precedenza** il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate, a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Tale diritto si estingue entro 1 anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (il periodo di congedo di maternità è utile ai fini del raggiungimento del requisito del semestre). Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nella lettera di assunzione.
- **ulteriori causali** tenuto conto che il DL n. 73/2021 consente alla contrattazione collettiva l'individuazione di nuove specifiche esigenze per la sottoscrizione di contratti a termine di durata superiore a 12 mesi ma comunque non eccedenti i 24 mesi, **fino al 30 settembre 2022(*) sarà possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore a 12 mesi per una durata massima di 24 mesi nelle seguenti ed ulteriori ipotesi:**
 - punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
 - incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
 - esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
 - esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari.

(*) dopo il 30 settembre 2022 sarà possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi solo per le esigenze definite alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 19 del D.lgs. n. 81/2015 (clausole legali), **mentre sarà sempre possibile, anche dopo tale data, prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali di cui sopra** (clausole contrattuali), così come chiarito dalla nota del Ministero del Lavoro n. 1363 del 14/09/2021

- Lavoro a termine stagionale - art. 69 lett. b)

è stata introdotta la possibilità di assumere con contratto a **tempo determinato stagionale** per le seguenti casistiche:

- attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store
- attività connesse alla realizzazione di eventi fieristici e promozionali per la presentazione delle collezioni
- attività connesse alla stagionalità legata ai flussi turistici

I contratti a termine stipulati per le motivazioni di cui sopra **sono esenti dai limiti quantitativi** e potranno avere una durata massima di **5 mesi**, comprensivi di proroghe e rinnovi nell'arco di 12 mesi.

- **apprendistato professionalizzante** è data la possibilità di trasformare il contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato professionalizzante e senza dover esperire di nuovo il periodo di prova. La durata del contratto sarà ridotta per un pari periodo e fino ad un massimo di **12 mesi**. Il periodo di apprendistato duale sarà riconosciuto ai fini del conteggio dell'anzianità lavorativa aziendale.

Parte economica

Aumenti retributivi

L'accordo prevede aumenti economici a partire da mese di **ottobre** e **dicembre 2022** secondo le tabelle che seguono.

Le tabelle salariali con le riparametrazioni per ciascun livello contrattuale saranno definite nei prossimi giorni tra le parti contrattuali.

Una tantum

A copertura del periodo di **carenza contrattuale 01/01/2019-30/09/2022, ai soli lavoratori in forza alla data del 4 maggio 2022** (data di sottoscrizione dell'accordo) verrà corrisposto un importo forfetario lordo **"una tantum" pari a 150,00 €**, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel suddetto periodo, da corrispondere in due tranches: la prima pari a **€ 75,00** con la retribuzione di **maggio 2022** e la seconda di pari importo con la retribuzione di **giugno 2022**. Agli apprendisti sarà erogato il **70%** dell'importo previsto. Si ricorda che:

- l'importo forfetario sarà ridotto proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate;
- l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R.



ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi;

- gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli

effetti anticipazioni degli importi di una tantum; pertanto, dovranno essere detratti da questa fino a concorrenza. In considerazione di ciò, tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di settembre 2022;

- l'importo dell'una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.

INCREMENTI RETRIBUTIVI

SETTORE ABBIGLIAMENTO

Livello	Prima tranche dal 1° ottobre 2022	Seconda tranche dal 1° dicembre 2022	Incremento salariale a regime
3	35 euro	31 euro	66 euro

SETTORE TESSILE CALZATURIERO

Livello	Prima tranche dal 1° ottobre 2022	Seconda tranche dal 1° dicembre 2022	Incremento salariale a regime
3	35 euro	30,05 euro	65,05 euro

SETTORE LAVORAZIONI A MANO SU MISURA

Livello	Prima tranche dal 1° ottobre 2022	Seconda tranche dal 1° dicembre 2022	Incremento salariale a regime
3	35 euro	30,27 euro	65,27 euro

SETTORE PULITINTOLAVANDERIE

Livello	Prima tranche dal 1° ottobre 2022	Seconda tranche dal 1° dicembre 2022	Incremento salariale a regime
3	35 euro	30,27 euro	65,27 euro

SETTORE OCCHIALERIA

Livello	Prima tranche dal 1° ottobre 2022	Seconda tranche dal 1° dicembre 2022	Incremento salariale a regime
3	35 euro	31,64 euro	66,64 euro

SETTORE CHIMICA, GOMMA PLASTICA, VETRO

Livello	Prima tranche dal 1° ottobre 2022	Seconda tranche dal 1° dicembre 2022	Incremento salariale a regime
3	35 euro	35,09 euro	70,09 euro

SETTORE CERAMICA, TERRACOTTA, GRES E DECORAZIONE PIASTRELLE

Livello	Prima tranche dal 1° ottobre 2022	Seconda tranche dal 1° dicembre 2022	Incremento salariale a regime
3	35 euro	31,26 euro	66,26 euro



CCNL Edilizia – Aziende artigiane firmato l'accordo di rinnovo

Il **4 maggio 2022** è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo fra ANAEP Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Clai Edilizia e le organizzazioni sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil.

DECORRENZA E DURATA

Il CCNL rinnovato, scaduto lo scorso il 31 dicembre 2020, avrà validità per il periodo **dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2022** sia per la parte economica che normativa.

PARTE NORMATIVA

principali novità:

– **Orario di lavoro (art. 6)** fermo restando che l'orario di lavoro contrattuale è pari a 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere, c'è ora la possibilità di attivare un regime orario rispondente alle temporanee esigenze nel caso di:

- **lavorazioni soggette a particolari prescrizioni e normative regionali o comunali**
- **rimodulazioni organizzative finalizzate a favorire l'attività psico-fisica dei lavoratori e/o necessarie a garantire la maggior sicurezza dei lavoratori e dei cittadini (es. lavori in centro storico, presso scuole o edifici pubblici, im periodi estivi e/o invernali in località turistiche)**

Quanto sopra con riferimento alle imprese di cui all'art. 29 della legge 341/1995, previa verifica presso la Cassa Edile di competenza, che non abbiano avuto condanne a seguito di infortuni gravi nei 5 (cinque) anni precedenti. Per attivare il nuovo e temporaneo orario sarà necessaria una preventiva comunicazione da inviare alle OO.SS. / RSU (se presenti). La rimodulazione non è ammessa in caso di attivazione degli ammortizzatori sociali e nelle giornate per le quali sia stata richiesta cassa integrazione per eventi meteo.

– **EVR (art. 15)** riconoscimento dell'EVR quale elemento rientrante nell'applicazione dell'imposta sostitutiva (detassazione) ed è fissato nella misura massima del **6%** dei minimi in vigore. L'EVR sarà concordato in sede territoriale e terrà conto dell'andamento congiunturale.

– **Preavviso (art. 33)** viene stabilito per gli **operai** che i giorni di preavviso sono lavorativi e non di calendario, nella misura di **7 giorni lavorativi** per gli operai con anzianità ininterrotta fino a 3 anni e **10 giorni lavorativi** per gli operai con anzianità ininterrotta di **oltre 3 anni**.

– **Protocollo Formazione e Sicurezza** costituzione dal **1° ottobre 2022** di un "Fondo territoriale per la formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori" alimentato con una aliquota pari allo **0,20%** destinata anche alla premialità in favore delle imprese che faranno partecipare i propri dipendenti, ai corsi professionalizzanti previsti dal nuovo CFN (Catalogo Formativo Nazionale).

I corsi di formazione inclusi nel CFN ivi compresa la formazione istituzionale, sono gratuiti per le imprese iscritte al sistema bilaterale edile e in regola con i versamenti. Per le medesime imprese sono altresì gratuiti i corsi per la formazione dei preposti e dei datori di lavoro in materia di sicurezza.

– **nascita della figura del Mastro Formatore Artigiano (MFA)** coincidente con la figura del titolare, socio o collaboratore familiare dell'impresa, che qualifica e valorizza la figura dell'imprenditore evidenziandone il ruolo formativo.

REQUISITI:

1. Iscrizione all'albo delle imprese artigiane come imprenditore edile per un periodo di almeno 15 anni, ridotti alla metà se in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea in materie di indirizzo tecnico pertinente,
2. Essere in possesso di attestati di frequenza e relativi aggiornamenti dei corsi obbligatori sulla sicurezza svolti presso il sistema bilaterale edile e/o enti di formazione accreditati sulle materie oggetto della eventuale formazione aziendale (gru, ponteggi, movimenti terra ecc...),
3. Essere datore di lavoro da almeno 3 anni con almeno 1 lavoratore dipendente con qualifica non inferiore al 3° livello ed applicare il CCNL Edile artigiano,
4. Essere in regola con la normativa sulla sicurezza e possesso del Durc,
5. Essere in regola con il certificato sulla congruità,
6. Avere adeguata capacità tecnico-finanziaria-organizzativa.

L'istruttoria e la qualifica del MFA sarà in capo alla Cassa Edile di competenza, ed una volta inserito in un elenco nazionale, gli verrà quindi riconosciuta formalmente la formazione che lui stesso erogherà ai propri dipendenti nei percorsi formativi, anche agli apprendisti, in merito all'addestramento pratico dei corsi obbligatori erogati dagli enti bilaterali di settore.

– **lavoro a tempo determinato (art. 93)**

- **durata massima e ulteriori causali**, al contratto di lavoro a tempo determinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. **Novità è rappresentata dal fatto che sino al 30 settembre 2022(*) è possibile stipulare contratti a termine con durata superiore a 12 mesi e comunque non eccedenti i 24 mesi** per le seguenti specifiche condizioni:
 - avvio di un nuovo cantiere
 - proroga dei termini di appalto
 - avvio di specifiche attività edili o fase lavorativa non precedentemente programmata
 - assunzione di giovani fino a 29 anni e lavoratori con età superiore a 45 anni



- assunzione di disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi
- assunzione di cassaintegrati

(*) il DL n. 73/2021 consente alla contrattazione collettiva l'individuazione di nuove specifiche esigenze per la sottoscrizione, **entro il 30 settembre 2022**, di contratti a termine di durata superiore a 12 mesi ma comunque non eccedenti i 24 mesi, **dopo tale data sarà comunque possibile, prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva** (clausole contrattuali), così come chiarito dalla nota del Ministero del Lavoro n. 1363 del 14/09/2021.

- **diritto di precedenza**, il lavoratore assunto a tempo

determinato per almeno 6 mesi può far valere il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato eseguite dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni svolte.

Parte economica

Aumenti retributivi

L'accordo prevede un aumento retributivo di **complessivi euro 92,00** (parametro dell'operaio comune) da erogarsi **in due tranches** rispettivamente a **maggio 2022** e **luglio 2023** secondo la tabella che segue.

Una tantum: non è stata prevista nessuna copertura economica per i periodi di vacanza contrattuale.

INCREMENTI RETRIBUTIVI

Livelli	Aumento Complessivo	AUMENTI		NUOVI MINIMI	
		01/05/2022	01/07/2023	01/05/2022	01/07/2023
7°	188,60	106,60	82,00	1.911,46	1.993,46
6°	165,60	93,60	72,00	1.705,08	1.777,08
5°	138,00	78,00	60,00	1.421,04	1.481,04
4°	127,88	72,28	55,60	1.325,38	1.380,98
3°	119,60	67,60	52,00	1.231,72	1.283,72
2°	105,80	59,80	46,00	1.107,65	1.153,65
1°	92,00	52,00	40,00	947,30	987,30



Nuova prestazione del Welfare Bilaterale Artigiano a sostegno delle persone a partire dal 1° giugno 2022

A partire dal **1° giugno 2022** sarà introdotta una nuova prestazione che va ad arricchire l'offerta del **Welfare Bilaterale Artigiano**. Sarà quindi possibile presentare ad **EBIART** la richiesta per beneficiare del **nuovo contributo economico per la non autosufficienza e assistenza**.

Sono previste due nuove linee di intervento, non cumulabili e diversificate tra:

- **contributo per la non autosufficienza**

e

- **contributo per l'assistenza**

1) CONTRIBUTO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

Il contributo potrà essere concesso a ciascun **dipendente**,

titolare e **socio** il cui **coniuge, convivente** registrato all'anagrafe (ai sensi della L. 76/2016) nonché **figlio/a** abbia il riconoscimento dello **stato di non autosufficienza** debitamente certificato da specificata attestazione medico-collegiale

L'intervento è riconosciuto a fronte di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.104/90 o invalidità risultante da certificazione rilasciata dall'INPS o da altra struttura sanitaria pubblica della Regione Friuli Venezia Giulia.

2) CONTRIBUTO PER L'ASSISTENZA

Il contributo potrà essere concesso a ciascun **dipendente, titolare** e **socio** il cui **coniuge, convivente** registrato



all'anagrafe (ai sensi della L. 76/2016) nonché **genitore** abbia il riconoscimento dello **stato di non autosufficienza**, sia assistito da strutture accreditate e/o autorizzate in Friuli Venezia Giulia ovvero:

- Assistenza domiciliare – badante
- Centro diurno anziani
- Casa-Residenza Anziani (ovvero: Casa Protetta RSA, Comunità Alloggio, Casa di Riposo)
- Centro socio riabilitativo-diurno
- Centro socio riabilitativo residenziale

Per l'accesso al contributo il familiare deve essere stato riconosciuto in condizione di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 o nel caso di certificazione medica rilasciata da INPS o da una struttura sanitaria pubblica del Friuli-Venezia Giulia attestante lo stato di invalidità.

Misura del contributo

Il contributo economico annuo, per entrambi i casi, rapportato alle mensilità di diritto è pari a **€ 800,00 lordi** per nucleo familiare dietro presentazione della certificazione **ISEE** del nucleo familiare che non deve essere superiore a **30.000 euro/anno**.

Documentazione da produrre

- Copia certificazione di handicap grave in corso di validità rilasciata dall'INPS, ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3 e/o della L. 102/09 art. 20 comma 1 e 2
- Copia documentazione anagrafica rilasciata dal Comune attestante la relazione familiare
- Copia del modello ISEE in corso di validità
- Per gli interventi di cui al punto 2) oltre alla documentazione attestante la non autosufficienza del familiare ed alla Certificazione rilasciata dal Comune attestante la relazione familiare:
 - ricevute di rette pagate per almeno 4 mesi nell'anno solare di richiesta intestate al richiedente o al familiare assistito
 - documentazione comprovante che il servizio erogato viene reso da una struttura accreditata a/o autorizzata secondo i requisiti di autorizzazione al funzionamento vigenti in Friuli Venezia Giulia
 - per i casi in cui il familiare sia assistito da badante devono essere trasmesse copie delle buste paga,

il cui datore di lavoro sia il richiedente o il familiare assistito, per almeno 4 mesi nell'anno solare di richiesta.

I familiari di qualsiasi grado non sono ammessi al ruolo di badante.

Sul sito EBIART www.ebiart.it è pubblicato il regolamento e l'informativa privacy ed è inoltre possibile scaricare la modulistica della relativa domanda.

Tempi di presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata esclusivamente in originale **cartaceo** agli Sportelli EBIART attivi presso le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali o presso l'EBIART **a partire dal 1° giugno 2022 e inderogabilmente entro il 31 gennaio 2023.**

Per il primo anno di vigenza, EBIART provvederà a liquidare le richieste risultate ammissibili entro il 31 marzo 2023.

I contributi saranno concessi secondo la risultante graduatoria degli aventi diritto ordinata in base all'ISEE. In caso di parità di ISEE, si seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Modalità di erogazione

Per i lavoratori dipendenti l'importo sarà accreditato tramite **bonifico bancario** sul conto corrente dell'impresa, che provvederà con la prima busta paga utile a corrisponderlo al lavoratore.

I contributi saranno erogati da EBIART sino a concorrenza delle risorse economiche annualmente stanziare.

Trattamento fiscale delle somme

Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell'anno di erogazione dello stesso in quanto trattasi di reddito da lavoro dipendente o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Per i titolari e soci, la relativa Certificazione Unica verrà inviata al percipiente entro il 28 febbraio dell'anno successivo al pagamento.

Per EBIART il contributo è cumulabile con altri incentivi e contributi, sia di natura pubblica che privata.

(Fonti: EBIART FVG)

A luglio una tantum di 200 euro netti per i lavoratori dipendenti

Il Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 (il cd "Decreto Aiuti") ha introdotto un'indennità una tantum pari a **200 euro netti** (per far fronte ai rincari dell'energia e delle materie prime derivante dalla situazione contingente) da riconoscere a cura del datore di lavoro in favore dei lavoratori dipendenti, da erogarsi con la retribuzione di luglio 2022.

Il datore di lavoro potrà compensare l'erogazione dei 200 euro in favore del lavoratore mediante denuncia Uniemens le cui istruzioni saranno fornite successivamente dall'INPS.

Le condizioni congiunte, per la spettanza dell'una tantum, sono le seguenti:

- non titolarità, da parte del lavoratore, di trattamenti pensionistici o di Reddito di Cittadinanza,
- aver beneficiato per almeno un mese, durante il 1° quadrimestre del 2022, della riduzione di 0,8 punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS (riduzione che spetta in presenza di un imponibile previdenziale non superiore a € 2.692,00),



- rilascio da parte del lavoratore della dichiarazione in cui attesta di:

- a) non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione sociale o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022,
- b) che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza.

Permangono dubbi sulla gestione del bonus per i lavoratori cessati prima dell'erogazione della retribuzione di luglio 2022 così come per gli assunti successivamente al mese di aprile 2022 per i quali il nuovo datore di lavoro non dispone di informazioni circa la fruizione del suddetto esonero contributivo in almeno uno dei mesi del 1° quadrimestre 2022. Questioni per le quali si attendono chiarimenti da parte dell'INPS.

L'indennità di 200 euro spetterà anche ad altre categorie, la cui erogazione sarà gestita:

- **in automatico e direttamente dall'INPS** per:
 - titolari di pensione di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro 30 giugno 2022 e con reddito personale assoggettabile irpef al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro
 - titolari a giugno 2022 di indennità di disoccupazione NASpl/Dis-Col
 - percettori dell'indennità di disoccupazione agricola nel corso del 2022 di competenza del 2021
 - ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità Covid previste dai DL 41/2021 e DL 73/2021 (lavoratori stagionali, intermittenti e dello spettacolo)
 - nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (l'indennità non sarà corrisposta se all'interno del nucleo è presente almeno un beneficiario della medesima indennità)
- **previa domanda dell'interessato** per:
 - lavoratori domestici che abbiano in corso un rapporto di lavoro alla data del 18 maggio 2022

- *co.co.co (con contratto in essere al 18 maggio 2022 con reddito non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021, non titolarità di trattamento pensionistico e non iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie)*
- *lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 abbiano svolto prestazione lavorative per almeno 50 giornate e siano titolari di un reddito nel 2021 non superiore a 35.000 euro*
- *lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri e siano titolari di un reddito non superiore a 35.000 euro*
- *lavoratori autonomi, privi di partita iva non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel 2021 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali (art. 2222 del codice civile) e che siano iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022 e che sia stato accreditato almeno un contributo mensile in relazione ai suddetti contratti*
- *incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2021 superiore a 5.000 euro, titolari di partita iva ed iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022*

(*) 35.000 euro: dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Il bonus di 200 euro ha natura di una tantum pertanto può essere riconosciuto una sola volta, anche nel caso di titolarità di più rapporti di lavoro, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile, non costituisce reddito ai fini fiscali né previdenziali/assistenziali.

Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle case previdenziali o alla Gestione Separata

che abbiano avuto redditi inferiori a 35.000 euro lordi riceveranno anche loro il contributo dell'una tantum secondo modalità che saranno stabilite da apposito decreto.

(Fonti: Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 pubblicato in G.U. N. 114 del 17 maggio 2022)

Comunicazione lavoratori autonomi occasionali esclusivamente mediante modalità informatica

La legge di conversione del decreto Ucraina bis ha stabilito che la comunicazione preventiva di avvio di attività dei lavoratori autonomi occasionali, non va più eseguita tramite SMS o posta elettronica ma "mediante modalità informatiche".

Ciò significa che **dal 21 maggio 2022** il committente, ai fini della predetta comunicazione, dovrà utilizzare

esclusivamente il modulo di lavoro occasionale da inviare tramite la piattaforma online del Ministero del Lavoro attiva all'indirizzo <https://servizi.lavoro.gov.it> (accesso mediante SPID).

(Fonti: legge 20 maggio 2022 n. 51 – G.U. 20 maggio 2022 n. 117 – di conversione del D.L. 21 marzo 2022 n. 21)



Caro materiali e appalti pubblici di lavori

Compensazione per i lavori aggiudicati entro il 2021 ed eseguiti nel 2022

Il Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto "Aiuti") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 riporta "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina".

Il Decreto, dispone, per quanto riguarda i lavori pubblici, che per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, si **introduce per il 2022 uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezziari utilizzati nei contratti di lavori, le cui offerte siano state presentate entro il 31 dicembre 2021 e con riferimento alle contabilizzazioni del 2022.**

Il decreto è entrato in vigore il 18 maggio 2022, ossia il giorno dopo la sua pubblicazione.

Le Regioni saranno obbligate ad aggiornare i loro prezziari entro il 31 luglio, la nostra Regione Friuli Venezia Giulia, che da tempo ci sta lavorando in tal senso, dovrebbe rispettare questa data.

Nel frattempo il Governo è intervenuto con il "Decreto Aiuti", in particolare, con l'articolo 26 che ha fornito delle disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori proprio per tutelare le imprese che si sono trovate ad affrontare un notevole aumento dei prezzi delle materie prime.

È previsto un adeguamento automatico dei prezziari vigenti a fine 2021, facendo scattare un incremento del 20%, temporaneo, in attesa di un aggiornamento dei prezziari regionali. In assenza di questa determinazione, saranno i Provveditorati alle opere pubbliche del MIMS a intervenire nei successivi 15 giorni.

L'aggiornamento è comunque eccezionale e temporaneo, nel senso che vale solo fino al 31/12/2022 e può essere utilizzato eventualmente solo fino al 31/03/2023.

In particolare, l'art. 26, comma 1, del d.L. 50/2022, con riferimento agli appalti pubblici di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021, prevede che:

- lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei

lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01/01/2022 al 31/12/2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezziari aggiornati ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 50/2022 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dall'art. 26, comma 3, del D.L. 50/2022;

- i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%, nei limiti delle risorse disponibili;
- il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro 5 giorni dall'adozione dello stato di avanzamento;
- il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi della lett. a), dell'art. 106, comma 1, del D. Leg. vo 18/04/2016, n. 50, entro i termini di cui al primo periodo dell'articolo 113-bis, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (30 giorni decorrenti dall'adozione di SAL);
- qualora il direttore dei lavori abbia già adottato il SAL e il RUP abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 01/01/2022 e il 18/05/2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022), è emesso, entro 30 giorni da tale ultima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 01/01/2022, applicando i prezziari aggiornati.

Fino al 31/12/2022, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'art. 54 del D. Leg.vo 50/2016, già aggiudicati ovvero efficaci al 18/05/2022, le stazioni appaltanti, utilizzano i prezziari aggiornati come sopra indicato, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo.

L'art. 26 del D.L. 50/2022 stabilisce inoltre quali risorse possono essere utilizzate e provvede alla copertura dei relativi oneri, istituendo altresì il Fondo per l'avvio di opere indifferibili.





Pordenone

TITOLO	INVIO DENUNCIA RIFIUTI MUD 2022 OLTRE LA SCADENZA
BREVE DESCRIZIONE	Per il 2022 la scadenza per la compilazione e l'invio del MUD 2022 era fissata al 21 maggio. Come ogni anno è però possibile inviare la denuncia entro 60 giorni dal termine pagando la sanzione amministrativa ridotta da 26 a 160 €
CHE SETTORE RIGUARDA/ CHI PUÒ USUFRUIRE DEL SERVIZIO	Ricordiamo che la presentazione del MUD è obbligatoria, fra gli altri, per: - imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; - imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi [...] che hanno più di dieci dipendenti; - chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti; - imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti; - commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
EVENTUALI SCADENZE	La scadenza per la presentazione in ritardo del MUD è il 20 luglio 2022
EVENTUALI COSTI	
RECAPITI PER INFORMAZIONI	Per informazioni: Jody Bortoluzzi – mail: j.bortoluzzi@confartigianato.pordenone.it

Corso di formazione per Preposti

D.Lgs. 81/08

Confartigianato Imprese Pordenone organizza corsi di formazione e corsi di aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro rivolti ai **lavoratori che ricoprono il ruolo di Preposto**, ai sensi dell'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08. I corsi sono rivolti ad operatori quali capisquadra, capireparto, capiufficio, responsabili di produzione, o comunque a **tutte le figure che svolgono un ruolo effettivo ed attivo di controllo sulle fasi operative e sugli altri lavoratori**.

Il corso di formazione, della durata di 8 ore, comprende tutti gli argomenti previsti dal punto 5 dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% della durata prevista, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria, il superamento della quale porterà al rilascio del relativo attestato. La formazione per il Preposto è integrativa alla formazione di base prevista per tutti lavoratori (8-12-16 ore, a seconda della classificazione del rischio dell'azienda in base all'Accordo Stato Regioni 21 Dicembre 2011) e **non la sostituisce in alcun modo**.

Il prossimo corso in programma è

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2022
dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30
Presso la sede di Confartigianato
Imprese Pordenone, Via dell'Artigliere, 8

Il corso di aggiornamento, invece, è previsto per tutti i lavoratori che avessero già frequentato il corso base per Preposto, ed ha una durata di 6 ore, da completarsi con cadenza quinquennale. L'aggiornamento per il Preposto, a differenza del caso precedente, sostituisce a tutti gli effetti l'aggiornamento previsto per i Lavoratori dall'Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011.

Per ulteriori informazioni o adesioni:

Ufficio Formazione

Manola Furlanetto - Tel. 0434 509 250

Ufficio Ambiente e Sicurezza

Jody Bortoluzzi - Tel. 0434 509 261.

Udine

Incontri Bandi CATA 2022

Incontri di luglio per conoscere tutte le novità dei bandi CATA 2022

CONFARTIGIANATO-IMPRESE UDINE, in collaborazione con CATA ARTIGIANATO FVG e Confidimprese FVG, organizza per tutti gli imprenditori artigiani **un ciclo di incontri informativi** sulle opportunità di investimento attraverso lo strumento del "fondo perduto" di cui alla Legge regionale 12/2002

PROSSIMI APPUNTAMENTI

- **Giovedì 7 luglio alle 18.30 a Manzano Antico Foleodor Boschetti** - Della Torre Via Natisone, 36 (antistante la sede comunale)

- **Giovedì 14 luglio 2022 alle 19.00 a Tolmezzo Sala Consiliare del Municipio Piazza XX Settembre (I piano)**

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Gli incontri sono rivolti a tutte le imprese e la partecipazione è gratuita. **Per motivi organizzativi è richiesta la registrazione attraverso il modulo disponibile sul sito www.confartigianatoudine.com**

Per informazioni:

Coordinamento Zone | tel. 0432.516728 e-mail zone@uaf.it